



Allegato alla determina del Segretario Generale n. 14 del 18.02.2025

CONVENZIONE per assistenza legale per lo svolgimento delle procedure stragiudiziali e giudiziali della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia negli ambiti di cui alla deliberazione n. 51/2024

L'anno duemilaventicinque il giorno ____ del mese di _____

TRA

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con sede in via Cappuccini n. 2, Catania, Codice fiscale e partita IVA: 05379380875, in persona del Segretario Generale p.t., che la rappresenta, Dott. Rosario Condorelli, di seguito denominata "Camera di Commercio"

E

Avv. _____ con studio in _____, Via _____, codice fiscale _____, iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____, di seguito denominato "Legale"

PREMESSO CHE:

- la Camera di Commercio ha necessità di avvalersi dell'assistenza legale nelle procedure stragiudiziali e giudiziali volte al recupero delle somme a credito spettanti all'Ente e per resistere nei giudizi innanzi ai Giudici Tributari, ai Giudici di Pace o alle Sezioni Civili dei Tribunali competenti per i ricorsi e le opposizioni avverso i provvedimenti sanzionatori ex Upica, Registro Imprese e REA, adottati ai sensi della legge 689/81;
- con Avviso pubblico del 02.09.2024, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 51 del 02.09.2024, la Camera di Commercio ha manifestato la volontà di costituire un Elenco di giovani Avvocati esterni ai quali conferire i suddetti incarichi;
- il succitato Legale è iscritto, avendone i requisiti, nell'Elenco dei giovani Avvocati istituito con deliberazione camerale n. 51/2024.
- la presente convenzione, approvata con determina del Segretario Generale n. ____ del _____, sottoscritta dalla Camera e dal Legale pattuisce i modi, i termini e le condizioni degli incarichi che saranno affidati agli Avvocati iscritti nel suddetto Elenco, dal Segretario Generale e dai Dirigenti incaricati dei servizi camerali competenti e Responsabili delle sedi camerali di Ragusa e Siracusa, sulla base della presente Convenzione;
- in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione camerale n. 51/2024 e dall'Avviso pubblico con la stessa approvato, gli incarichi regolati dalla presente Convenzione hanno ad oggetto:
 - nell'ambito delle liti tributarie innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado – l'introduzione di giudizio innanzi all'autorità competente, finalizzato all'ottenimento di una pronuncia di condanna del debitore, alla restituzione delle somme vantate e alla eventuale attività di recupero coattivo delle stesse, oltre che delle spese legali, ciascuna delle cui attività deve essere svolta esclusivamente previa espressa autorizzazione o espresso mandato conferiti per iscritto dall'Ente secondo forme, termini e modalità di legge per: decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione (mobiliare e/o presso terzi e/o immobiliare) iscrizioni ipotecarie, giudizi a seguito di opposizioni a decreto ingiuntivo e/o a precetto e/o all'esecuzione;
 - nell'ambito delle funzioni riguardanti l'EX UPICA, il Registro Imprese e il REA, le attività finalizzate alla resistenza e difesa per i ricorsi e le opposizioni ai provvedimenti emessi dall'Ufficio Sanzioni dell'Ente camerale, previo espresso mandato conferito per iscritto dall'Ente stesso, secondo forme, termini e



modalità di legge per: decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione (mobiliare e/o presso terzi e/o immobiliare), iscrizioni ipotecarie, giudizi a seguito di opposizioni a decreto ingiuntivo e/o precetto e/o all'esecuzione;

- il recupero di crediti di altra natura maturati in favore dell'Ente camerale a fronte di servizi resi nell'ambito della propria attività istituzionale previo espresso mandato conferito per iscritto dall'Ente secondo forme, termini e modalità di legge per: decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione (mobiliare e/o presso terzi e/o immobiliare) iscrizioni ipotecarie, giudizi a seguito di opposizioni a decreto ingiuntivo e/o a precetto e/o all'esecuzione;

TRA le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula di addivenire al conferimento di incarichi professionali per i su esposti ambiti, secondo le seguenti condizioni:

ARTICOLO 1 - OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a:

- fornire al Legale tutte le informazioni, gli atti e la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. Qualora l'incarico assegnato preveda una scadenza, la Camera di Commercio si impegna a consegnare quanto suddetto almeno quindici giorni prima rispetto alla scadenza prevista per la costituzione in giudizio;
- effettuare i pagamenti concordati secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 4.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL LEGALE

Il Legale si impegna a:

- fornire, oltre alla difesa tecnica, consulenza legale e assistenza nella gestione dei contenziosi;
- fornire delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, la Camera di Commercio dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il Legale è tenuto a rappresentare per iscritto alla Camera di Commercio ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. In caso di vittoria della Camera di Commercio e di necessità di procedere al recupero di somme scaturenti dal giudizio a favore dell'Ente stesso, il legale si impegna a procedere al recupero delle pendenze al fine di evitare che possano scadere i termini prescrizione a danno dell'Ente camerale e senza alcun onere per la Camera di Commercio;
- presentare una dichiarazione di inesigibilità del credito, qualora lo stesso non fosse esigibile;
- fornire, senza alcun compenso aggiuntivo, report trimestrali scritti circa lo stato delle procedure di recupero e dell'andamento dei giudizi, con l'indicazione delle concrete possibilità di recupero e di vittoria, oltre ad una relazione finale circa lo stato di riscossione.
- comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni sviluppo significativo del contenzioso.
- restituire la documentazione acquisita dalla Camera di Commercio necessaria ai fini di un proficuo svolgimento dell'incarico;
- raccordarsi direttamente con il servizio camerale competente ogni qual volta lo stesso ne faccia richiesta. A tal fine il Legale deve assicurare la propria reperibilità fornendo i suoi recapiti diretti (e-mail, pec e telefono), garantendo al contempo la propria disponibilità a recarsi di persona presso il predetto ufficio;



Nel caso di giudizi aventi lo stesso oggetto e per i quali il Legale ha ricevuto incarico, quest'ultimo è tenuto, nell'interesse della Camera di Commercio, a valutare l'opportunità di chiederne la riunione anche al fine di per evitare decisioni contraddittorie o svantaggi procedurali.

Se il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un sostituto processuale, la scelta è fatta liberamente dallo stesso il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Camera di Commercio. La designazione del sostituto processuale non comporta oneri aggiuntivi per la Camera di Commercio, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ARTICOLO 3 – INCOMPATIBILITA'

Il Legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico che gli verrà affidato per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitti di interesse in ordine all'incarico che gli verrà affidato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. La compatibilità e l'assenza di conflitto di interesse dovrà essere dichiarata dal legale all'atto del conferimento degli incarichi contestualmente all'accettazione degli stessi.

Il Legale dichiara, altresì, di:

- non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio o in conflitto con gli interessi della stessa, per la durata del rapporto instaurato;
- non avere, in proprio o in qualità di difensore, cause, ancora pendenti o concluse nell'ultimo quinquennio, contro la Camera di Commercio o in conflitto con gli interessi di quest'ultima, come, ad esempio, nel caso del difensore domiciliatario che svolge attività di rappresentanza o difensiva.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Camera di Commercio è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine, il Legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità o di conflitto richiamate precedentemente.

ARTICOLO 4 – COMPENSO – MODALITA' - TERMINI

Il compenso per l'attività espletata dal Legale viene liberamente determinato tra le parti ed è conforme a quanto previsto nelle allegare tabelle alla presente Convenzione. Ed invero, il Legale nominato dichiara di aderire liberamente alla determinazione della misura del suddetto compenso per come risulta raggiunta in forza di quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico.

Il suddetto compenso è ritenuto da entrambi le parti e, in particolare, dal Legale incaricato, adeguato all'importanza ed al grado di complicatezza dell'incarico ricevuto e dell'opera intellettuale da espletare.

Il Legale con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara e riconosce la predetta adeguatezza del compenso senza alcuna riserva.

All'atto del conferimento dell'incarico il Legale, previa accettazione dell'incarico stesso e indicazione delle spese preventivabili (a solo titolo esemplificativo, contributo unificato, anticipazioni di cancelleria), emetterà fattura in acconto al maggior dare pari al 30% della sommatoria dei compensi dovuti, facendo



riferimento alla tabella allegata alla presente Convenzione, oltre CPA e oneri di legge se dovuti e al 100% delle spese necessarie ad introdurre e/o resistere al giudizio relativo all'incarico conferito (a solo titolo esemplificativo, contributo unificato, anticipazioni di cancelleria), come da preventivo trasmesso dal Legale incaricato alla Camera di Commercio.

Qualora il Legale incaricato, all'esito di una preliminare fase di studio della documentazione concernente l'oggetto dell'incarico, dovesse valutare la non opportunità della prosecuzione, trasmette comunicazione scritta alla Camera di Commercio con la quale indica a quest'ultima le ragioni per le quali ritiene che: l'azione giudiziaria non abbia ragionevoli probabilità di successo; sia inopportuno e/o antieconomico introdurre e/o a resistere nel giudizio relativo all'incarico conferito; la costituzione in giudizio relativamente all'incarico conferito sarà ragionevolmente dichiarato tardivo.

All'esito di detta comunicazione, la Camera di Commercio ha la facoltà di:

- rivolgersi ad altro legale per l'espletamento della pratica ritenuta inopportuna dal primo legale;
- ovvero confermare l'incarico al Legale esonerandolo – contestualmente – da ogni eventuale responsabilità per l'insuccesso della lite;
- ovvero di aderire alla suddetta comunicazione del legale e non intraprendere o proseguire il giudizio di cui all'incarico.

Ricevuta la suddetta comunicazione, qualora la Camera di Commercio ritenga di aderire alla suddetta comunicazione e di non proseguire nell'azione giudiziaria farà pervenire al Legale incaricato comunicazione di non procedibilità e liquiderà al Legale incaricato e che ha trasmesso la comunicazione di inopportunità, quale compenso, esclusivamente l'importo della tabella allegata relativo all'assistenza stragiudiziale decurtato del 30%.

All'esito del giudizio instaurato, nel quale la Camera di Commercio è comparsa, sarà liquidata la somma residua, ulteriori spese vive sostenute dal Legale e non preventivate perché non prevedibili all'atto del conferimento dell'incarico e le spese generali in misura fissa pari al 15% dell'onorario, oltre CPA e altri oneri di legge se dovuti.

Per il recupero dei crediti vantati dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia i cui valori sono inferiori ad euro 150,00 il compenso al Legale incaricato di svolgere esclusivamente attività stragiudiziale, verrà determinato nella misura forfettaria di euro 50,00 (cinquanta/00), oltre CPA e altri oneri di legge se dovuti.

Qualora la controparte della Camera di Commercio venisse condannata al pagamento di spese legali di ammontare superiore al compenso pattuito, il legale incaricato avrà diritto - in deroga a quanto convenuto - a percepire le spese legali nella misura liquidata dal Giudice, fino alla concorrenza della maggior somma effettivamente recuperata così come risultante da documentazione rilasciata dal servizio finanziario e non potrà pretendere ulteriori somme dalla Camera a qualsiasi titolo. Qualora la Camera di Commercio non riuscisse a recuperare la maggiore somma liquidata dal Giudice, per incapienza della controparte, il Legale incaricato avrà diritto a percepire il compenso nella misura originariamente pattuita.

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, la Camera di Commercio verserà al Legale incaricato il compenso dovuto per l'attività svolta fino a quel momento in favore della Camera di Commercio.

Il professionista per i pagamenti dovrà emettere fattura elettronica indicando il Codice Univoco Ufficio, l'oggetto dell'incarico, come riportato nella determina di conferimento del servizio legale, indicando il termine di pagamento non inferiore a 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'INCARICO



Il presente incarico ha durata di un anno, prorogabile, previo accordo tra le parti, per un ulteriore periodo di un anno, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un semplice previo preavviso di 30 (trenta) giorni, riconoscendo il diritto di rimborso al Legale per le spese sostenute e riconoscendogli il compenso dovuto per l'attività svolta fino a quel momento in favore della Camera di Commercio.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE

La Camera di Commercio, previa contestazione dei fatti e assegnazione di un termine per contro dedurre, si riserva la facoltà di revocare l'incarico assegnato, senza che il Legale possa avanzare alcuna pretesa e/o diritto in merito, nell'ipotesi in cui ravvisi:

- la sussistenza di fatti specifici e provati implicanti negligenza e/o responsabilità professionale;
- inadempimento del professionista circa l'obbligo di aggiornamento periodico in ordine gli incarichi affidati;
- situazioni di conflitti di interesse, anche sopravvenuti, in relazione allo specifico incarico;
- tutti i comportamenti che siano idonei a far venir meno il rapporto fiduciario.

Nei casi più gravi la Camera di Commercio valuterà se procedere alla cancellazione del professionista dall'Elenco.

In tale ipotesi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione di risoluzione della Convenzione, il professionista procederà all'espletamento delle incombenze con scadenza imminente (non superiore a giorni 40) dalla ricezione dell'anzidetta comunicazione e relativamente alle pratiche, con scadenze più lontane, procederà a consegnare tutta la documentazione inerente gli incarichi revocatigli al soggetto indicatogli dalla Camera di Commercio.

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato, previa trasmissione di comunicazione di rinuncia all'incarico con precisa indicazione dei procedimenti rinunciati e delle Autorità Giudiziarie innanzi al quale pendono detti giudizi, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate ed al compenso per l'attività espletata.

In tale ipotesi il Legale deve garantire che la rinuncia non rechi pregiudizio alla Camera di Commercio, comunicandola per tempo, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data di efficacia della rinuncia, e assicurando, se richiesto dalla Camera di Commercio, la continuità della difesa almeno sino alla nomina di un nuovo Legale.

ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE PER CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, sarà competente il Foro di Catania.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il Legale ritenga, previo esame degli atti, che non sussistano elementi per promuovere un'azione giudiziaria con ragionevoli probabilità di successo, provvede a comunicarlo per iscritto alla Committente.



Qualora la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ritenesse comunque di promuovere un giudizio contro il parere legale, il professionista sarà svincolato dall'obbligo di tutela della Camera di Commercio.

Si precisa, altresì, che sono a carico del professionista tutti gli oneri derivanti dalla domiciliazione.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata non autenticata è registrabile in caso d'uso. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipula della presente Convenzione è a carico del legale.

**Letta la presente Convenzione e le tabelle allegate
Si approva e si sottoscrive.**

Luogo e data

Firma del rappresentante della Camera di Commercio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

Firma del Legale

L'Avv. _____